



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano

Determinazione n. 319 del 25/09/2019

OGGETTO: revisione periodica della assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e di rappresentati in organi di governo di società ed enti al 31.12.18, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/16 e art.17 del D.L. 90/14.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la Convenzione Intercomunale per la costituzione dell'Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.MI.) è stata siglata in data 21.05.2009 dai Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi;
- la deliberazione dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano n. 2 del 28.04.2015, assegna all'Azienda Sociale Sud Est Milano la funzione di Ente Capofila in tutte le azioni collegate alla realizzazione del vigente Piano Sociale di Zona 2015/2017;
- con deliberazione n. 9 del 26.06.2018 l'Assemblea Intercomunale ha preso atto della proroga in via transitoria dell'Accordo di Programma, che adotta il Piano di Zona 2015/2017, fino alla definizione del nuovo ambito distrettuale San Giuliano Milanese- Paullo, ovvero fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma del nuovo Ambito Distrettuale;
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 28.11.2016 è stato approvato il nuovo testo dello Statuto di A.S.S.E.MI., le cui modifiche sono state approvate dai Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi, e registrate con apposito atto notarile;
- a far data dal 18.12.17, il Comune di San Giuliano Milanese ha aderito alla compagine sociale dell'azienda speciale consortile A.S.S.E.MI;
- a far data dal 24.02.18, il Comune di Paullo ha aderito alla compagine sociale dell'azienda speciale consortile A.S.S.E.MI;

Richiamato l'obbligo previsto all'art.20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Rilevato che con deliberazione n° 11/2017 del 25.09.17 l'Assemblea Consortile di A.S.S.E.MI. ha provveduto alla ricognizione con esito negativo per assenza di alcuna partecipazione detenuta dall'Azienda Sociale Sud Est Milano, in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art.24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016, di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.

100” in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, adempiendo all’obbligo normativo sopradetto, con la ricognizione prevista all’art. 24. “Revisione straordinaria delle partecipazioni”;

Considerato anche l’obbligo annuale di comunicare l’esito negativo previsto dalla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art.20 del decreto legislativo del 19.08.16 n.175 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’art.17 del D.L. 90/2014.

Evidenziato che con determinazione n.368 del 24/12/2018 si è proceduto alla revisione periodica della assenza di partecipazioni possedute da A.S.S.E.MI. e di rappresentati in organi di governo di società ed enti al 31.12.17, e che in data 25/02/19 si è adempiuto alla relativa comunicazione obbligatoria al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ex art. 17 D.L. n. 90/2014 ed ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) ed in fine ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si è provveduto in data 01/03/19 alla comunicazione di avvenuta ricognizione alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti di Milano;

Rilevato che dai documenti contabili obbligatori, Bilancio di Esercizio al 31.12.18, approvati dall’Assemblea Consortile del 19.09.19, A.S.S.E.MI al 31.12.18 non deteneva, né detiene ad oggi, alcuna partecipazione diretta o indiretta in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U., né rappresentati in organi di governo di società ed enti come da normativa sopra richiamata;

VISTI

- l’art. 35 dello Statuto aziendale e assunta propria competenza a provvedere;
- l’art.7, comma 7 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi di A.S.S.E.MI. - attribuzioni del Direttore e la rappresentanza legale dell’Ente, approvato con Deliberazione n.6/18 del 14.02.18;
- il Bilancio preventivo 2019 approvato dall’Assemblea Consortile del 19.09.2019 con l’evidenza di assenza di acquisizioni di partecipazioni pubbliche dirette o indirette e l’assenza di rappresentanti in organi di governo di società ed enti nel corso dell’anno 2019;

DETERMINA

di provvedere alla ricognizione periodica annuale, rilevando l’assenza al 31.12.18 di alcuna partecipazione pubblica diretta e/o indiretta detenuta dall’Azienda Sociale Sud Est Milano, A.S.S.E.MI. in società e/o enti ai sensi dell’art.20 del decreto legislativo del 19.08.16 n.175 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e l’assenza di rappresentati in organi di governo di società ed enti;

e di provvedere a comunicare le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’art.17 del D.L. 90/2014, tramite il portale del Ministero del Tesoro <https://portales Tesoro.mef.gov.it/>, utilizzando l’applicativo “partecipazioni” e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art.20, comma 3 del TUSP nei termini di legge previsti.

San Donato Milanese, 25/09/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa A.S. Cristina Gallione